



CONFINDUSTRIA

**Commissione VIII Ambiente
della Camera dei Deputati**

Audizione sugli schemi di decreto
di recepimento delle Direttive
rifiuti ed economia circolare

A cura di:
Andrea Bianchi

*Direttore Area Politiche industriali
di Confindustria*

Maggio 2020

Considerazioni generali:

Il presente documento contiene le considerazioni di Confindustria in ordine agli schemi di decreto legislativo di recepimento del cd “pacchetto economia circolare”.

Gli schemi di decreto legislativo di recepimento sono quattro e riguardano le **quattro direttive del “pacchetto economia circolare”** che modificano 6 precedenti direttive su rifiuti (2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile (2006/66/Ce).

Tra gli obiettivi delle nuove direttive si prevede:

- il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035);
- la riduzione dello smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035);
- il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030, con percentuali diverse per ogni materiale;
- i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025;
- sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio.

Si tratta di importanti obiettivi che peraltro non esauriscono l’azione dell’Unione europea sul tema dell’economia circolare, considerato che nel **Nuovo Piano di Azione** licenziato a marzo dalla Commissione si intravedono già nuovi e più sfidanti obiettivi per l’uso efficiente delle risorse all’interno del cd. **Green Deal europeo**, che come Confindustria stiamo seguendo, collaborando sia con le nostre Istituzioni sia con quelle europee.

Prima di entrare nel merito del recepimento delle suddette Direttive, riteniamo necessario soffermarci sull’emergenza sanitaria ed economica in corso, che impone una riflessione sul futuro dell’Industria italiana, riflessione dalla quale non ci si può esimere neppure in questa sede. Infatti, proprio con riguardo al tema dell’economia circolare le contingenze eccezionali che abbiamo e stiamo vivendo hanno evidenziato, forse come mai prima

d'ora, **quanto il modello economico circolare sia importante e presente all'interno delle nostre Aziende.**

Il *lockdown* imposto dal Governo a tutela della salute pubblica attraverso l'adozione dei noti DPCM ha, infatti, messo in luce un fattore a nostro giudizio estremamente rilevante ai fini del dibattito sull'implementazione del modello circolare nel nostro Paese, e cioè la sua presenza capillare e omogenea all'interno dei siti produttivi.

Il DPCM dello scorso 22 marzo – che per via dei successivi provvedimenti ad oggi ha cessato di produrre effetti – ha sospeso numerose attività produttive industriali e commerciali identificate con determinati Codici Ateco. In tal senso, anche il settore della gestione e valorizzazione dei rifiuti ha subito gli effetti di tali restrizioni, **nonostante l'inclusione, per ovvi motivi, delle Imprese il cui *core business* può essere indentificato nella gestione dei rifiuti *tout court*, tra le attività considerate essenziali e di pubblica utilità e alle quali, quindi, è stato consentito di continuare ad operare.**

Questa selezione “secca” tra chi poteva continuare ad operare e chi no, imposta naturalmente dall'emergenza, **ha però evidenziato da subito delle problematiche, poi risolte grazie ad ordinanze territoriali che hanno dato più margini di gestione degli stoccaggi e dei depositi temporanei per la gestione dei rifiuti, come anche all'intervento parlamentare, in sede di conversione del Decreto “Cura Italia”, con l'introduzione dell'articolo 113-bis.** Infatti, con la chiusura di molte fabbriche molti meccanismi della gestione dei rifiuti, soprattutto quelli derivanti dai consumi domestici, e dell'economia circolare, che ricomprendono le operazioni di riciclo e di recupero, sono andati in sofferenza a testimonianza del fatto che l'economia circolare è fortemente integrata ormai all'interno delle imprese di ogni comparto produttivo con una omogeneità impressionante che, come si diceva, prescinde dalle attività che offrono esclusivamente servizi ambientali.

Ci si è resi conto, infatti, che **ogni fabbrica, dalle acciaierie e fonderie alle industrie del settore della carta, dalle vetrerie all'industria della chimica, della plastica, del legno, dell'alimentare, del tessile, insomma di ogni settore, ha ormai implementato al suo interno dinamiche strutturali di “circolarità”.**

Tale presa d'atto, se da un lato può ritenersi estremamente positiva perché conferma quanto l'Italia sia avanti dal punto di vista dell'uso efficiente delle risorse e quanto l'economia circolare ormai rappresenti il "paradigma ordinario" per le nostre Imprese, dall'altro ha evidenziato, e per certi versi acuito, quelle che, di contro, rappresentano le croniche problematiche del nostro Paese su questo tema, prima fra tutte quella di ritenere ancora diviso per compartimenti stagni il settore delle Imprese virtuose che operano secondo i principi dell'economia circolare e quello delle Imprese che non lo fanno.

Ebbene, alla grave pandemia in corso, va riconosciuto quanto meno il merito di aver scardinato definitivamente questa convinzione, inattuale e non rappresentativa di una realtà industriale che invece si è dimostrata fortemente integrata nei meccanismi di gestione e valorizzazione dei rifiuti e, pertanto, protagonista di questo modello che oggi abbiamo l'opportunità di implementare correttamente all'interno del nostro Ordinamento, mediante il recepimento delle nuove Direttive europee.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni che compongono i singoli provvedimenti di recepimento, riteniamo quindi opportuno fornire una breve panoramica in ordine alla posizione di Confindustria sull'economia circolare che, evidentemente, per noi rappresenta **un capitolo strategico delle politiche industriali europee e nazionali**, poiché pone al centro il tema della crescita, stabile e duratura.

Anzitutto, vorremmo ricordare che il 31 ottobre 2018 abbiamo pubblicato il nostro primo Rapporto "*Economia circolare: Il ruolo dell'industria italiana*", con il quale abbiamo fornito il nostro contributo al dibattito in atto sul tema dell'economia circolare e, più in particolare, sul processo di recepimento delle nuove direttive europee, volendo evidenziare il ruolo da protagonista che l'industria ricopre per completare la transizione verso questo modello di crescita e sviluppo.

Il nostro Paese ha, infatti, avviato da tempo i lavori di recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare; si tratta di una riforma importante, cruciale per certi versi, in quanto andrà a modificare l'intero quadro regolatorio inerente la gestione dei rifiuti, a partire dai diversi istituti normativi che compongono l'oggetto di questo ramo del diritto ambientale (come il riciclo, il riuso, i sottoprodotti), fino ad arrivare alla

responsabilità estesa del produttore, che dovrà essere declinata tenendo conto delle specificità di filiera e di prodotto e ponderando attentamente le esigenze di tutela ambientale con la fattibilità tecnico-economica, per evitare di indebolire inutilmente la competitività delle imprese.

Si tratta, dunque, di una riforma che potrà rappresentare una grande opportunità per l'Industria, a patto però che vengano rispettate delle regole di metodo, per così dire, ed altre di fattibilità, o meglio ancora di "sostenibilità" economica e sociale.

Riguardo il primo punto, che concerne l'approccio tecnico normativo al recepimento delle direttive, sarà infatti essenziale per il legislatore procedere all'introduzione delle nuove norme restando **quanto più possibile fedele a quelli che sono i testi europei**, in quanto frutto di un processo legislativo già consolidato, armonizzato e partecipato, il cui obiettivo era e resta quello di rendere la transizione un'opportunità e non un vincolo. Quanto più questa regola di metodo verrà rispettata, tanto più sarà agevole per il nostro Paese metabolizzare positivamente la riforma, e fare proprio un nuovo quadro di regole che, potenzialmente almeno, lo renderà più competitivo e "pronto" ad affermarsi sul mercato. In caso contrario, infatti, il rischio è quello di partire svantaggiati rispetto ad altri Paesi membri (ma non solo), per via di "deviazioni" dal dettato normativo europeo che potrebbero tradursi in vincoli ulteriori, inutili e per di più dannosi.

Per queste ragioni, riteniamo positive le norme degli articolati che riguardano la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori, nonché dei veicoli fuori uso. Le proposte del Governo sono fedeli al dettato normativo europeo.

Accanto a ciò, sarà poi fondamentale procedere ad una seria e quanto mai necessaria **operazione di vera semplificazione amministrativa**. Risulta, infatti, quasi intuitivo che, a fronte di una riforma di diritto sostanziale come questa, ci si muova contestualmente anche nella logica della semplificazione dei procedimenti, poiché è solo nel campo delle procedure che la norma sostanziale trova concreta applicazione, ragion per cui tale capitolo non solo rappresenta un corollario imprescindibile di questa operazione, ma, si potrebbe dire, ne è il braccio operativo.

E' necessario, poi, sottolineare, come si diceva in premessa, che **l'Italia grazie alle sue imprese, è da tempo ai primi posti per quel che riguarda l'economia circolare** in senso ampio e quindi non solo nella gestione dei rifiuti industriali, ma anche per quel che riguarda la gestione efficiente delle materie prime nella fase di approvvigionamento, nonché durante tutto il processo produttivo.

Nel 2017 – anno di riferimento dell'ultimo Rapporto rifiuti speciali ISPRA 2019 - grazie all'aumento delle attività di riciclo e recupero, **è stato infatti possibile recuperare oltre l'80% dei rifiuti speciali prodotti**, superando il dato, già straordinario, del 2016, in cui era stato recuperato il 77% degli speciali, risultando il **Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti**, più del doppio della media Ue (36%)¹.

Inoltre, con **307 tonnellate di materia prima per ogni milione di euro prodotto** siamo secondi tra i grandi Paesi Ue **per uso efficiente di materia**, dietro solo il Regno Unito (236 tonnellate, economia trainata però dalla finanza) ma davanti a Francia (326) e Germania (408)².

L'Italia è leader europeo per **ottimizzazione dell'utilizzo della materia prima dell'economia: per ogni kg di risorsa consumata genera 4 euro di Pil**³, contro una **media Ue di 2,24 euro** e un dato della Germania di 2,3 euro.

In aggiunta, con il **18,5% di materia prima seconda** sui consumi totali di materia l'Italia è leader tra i grandi Paesi europei⁴ per tasso di circolarità dell'economia. **Una sostituzione di materia che comporta un risparmio annuo pari a 58 milioni di tonnellate di CO₂.**

In particolare, le importanti performance sono da attribuire anche alla **capacità del nostro Paese di declinare fattivamente ed efficacemente la disciplina della responsabilità estesa del produttore attraverso il sistema consortile.**

Il riferimento è anzitutto al **sistema CONAI**, operativo fin dal 1998, che ha registrato nel corso degli anni performance di tutto rispetto nella corretta gestione degli imballaggi e dei

¹ Dati riferiti al 2017, rispetto all'ultimo Rapporto Rifiuti Speciali ISPRA 2019

² Elaborazioni Fondazione Symbola su Dati Eurostat. Riferiti al 2018

³ Dal Rapporto Fondazione Symbola - I.T.A.L.I.A. 2019 Geografie del nuovo made in Italy

⁴ Elaborazione Fondazione Symbola su Dati Eurostat. Riferiti al 2018

rifiuti da essi derivati, a fronte, ad esempio, di un quantitativo sempre crescente di rifiuti d'imballaggio da gestire.

Infatti, dal 2014 al 2018 il quantitativo degli imballaggi immessi al consumo è cresciuto di circa l'11%, pari a 1.300.000 tonnellate.

Nonostante tale quantitativo di immesso al consumo, il nostro Paese è riuscito a raggiungere un tasso di riciclo per gli imballaggi pari a circa il 69%, superando l'obiettivo europeo imposto per il 2025 (65%) e avvicinandosi a quello per il 2030 (70%). In tal senso, appare utile rimarcare l'impegno dell'industria nel raggiungimento e superamento di tali obiettivi che l'Italia si appresta a recepire, non dimenticandoci che essi attengono unicamente alla fase e alle operazioni di riciclo e recupero di materia e non anche al recupero di energia o alla riduzione dello smaltimento in discarica.

Pertanto, possiamo ritenere il sistema di gestione degli imballaggi in Italia, con la sua attuale *governance*, un sistema efficace, dal punto di vista ambientale, perché ha consentito e consente di più che traguardare semplicemente gli obiettivi europei sulla corretta gestione.

Ci aspettiamo che questo sistema virtuoso venga preservato.

Tuttavia, queste eccellenti performance del mondo produttivo italiano hanno ancora delle significative potenzialità di miglioramento.

In particolare, vanno ancora rimosse tutte quelle **barriere di natura non tecnologica**, relative al quadro normativo e amministrativo in campo ambientale, derivanti da un approccio restrittivo del legislatore e degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni per gli **impianti dell'economia circolare**.

Riteniamo quanto mai essenziale e urgente procedere con l'innalzamento della capacità impiantistica "virtuosa" del Paese, favorendo l'efficienza degli impianti di riciclo e recupero esistenti, valutando la necessità di costruirne di nuovi, con la finalità di limitare al minimo la presenza di discariche sul territorio.

Infatti, gli obiettivi definiti a livello europeo dal pacchetto di misure in materia di economia circolare che adesso ci accingiamo a recepire all'interno del nostro Ordinamento richiederanno, negli anni, sempre maggior impegno da parte del settore industriale. È

evidente come tale impegno si traduca in un costo non indifferente per il nostro sistema economico. Secondo le ultime stime, la corretta implementazione di tali misure comporterà un investimento pari a circa 11 miliardi solo nel quinquennio 2020-2025, quindi mediamente 2 miliardi/anno. Se pensiamo che l'industria investe invece circa 1,5 miliardi in campo ambientale ogni anno ci rendiamo conto della necessità di un maggiore sostegno a tali investimenti.

Siamo fermamente convinti poi che nonostante le nostre ottime performance sull'economia circolare sussistano tutt'ora degli ampi margini di miglioramento su cui dobbiamo incidere nei prossimi anni.

Il riferimento è anzitutto all'ecoprogettazione. Dobbiamo fare in modo di creare nuovi prodotti in grado di ridurre la formazione di rifiuti o di essere più facilmente riciclabili. Su questo punto rileviamo che sono in aumento i brevetti ma siamo ancora dietro alla Germania, alla Polonia, alla Francia e alla Spagna.

Vanno stimolati dunque gli investimenti in questa direzione.

A questo proposito, abbiamo accolto positivamente la misura – **cd. transizione 4.0** - che Governo e Parlamento hanno introdotto nella Legge di Bilancio 2020 che prevede di incentivare l'economia circolare con un credito d'imposta finalizzato, tra gli altri, a favorire lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica caratterizzati dal raggiungimento di determinati obiettivi ambientali e di sostenibilità, tra cui la decarbonizzazione dei processi produttivi e l'utilizzo efficiente delle risorse.

Crediamo molto in questa misura e stiamo già lavorando con le nostre imprese per sfruttarne tutte le potenzialità a partire dall'eco-progettazione e per questo motivo **riteniamo fondamentale per l'economia circolare che la misura transizione 4.0 venga quantomeno stabilizzata sul prossimo triennio e, se possibile, ne vengano aumentate le aliquote.**

Un altro capitolo su cui riteniamo essenziale insistere per potenziare l'economia circolare nel nostro Paese è legato, poi, alla necessità di **favorire lo scambio di beni e materiali prodotti in linea con i principi dell'economia circolare**, andando, pertanto, a stimolare quanto più possibile la crescita di un mercato di sbocco per le materie prime

“seconde”, sia attraverso la domanda pubblica, ad esempio attraverso una maggiore promozione del GPP (green public procurement), che privata.

Con riferimento a quest’ultima, Confindustria ha, infatti, più volte segnalato la necessità che il nostro Paese si faccia portatore di una richiesta di intervento a livello europeo per **reformare la disciplina delle aliquote IVA**, inserendo, all’interno della lista di beni e servizi che possono ricevere un trattamento di tassazione agevolato (es. 5%), anche quelli con benefici in chiave ambientale. Così facendo, ad esempio, sarebbe possibile prevedere un regime di tassazione agevolato per l’acquisto di beni originanti da operazione di ecoprogettazione, recupero o riciclo.

Ma la leva fiscale non è l’unico strumento che può supportare l’economia circolare. **E’ necessario anche lavorare per avere costi di gestione dei rifiuti contenuti, controlli efficienti e adempimenti alla portata di tutte le imprese.**

In tal senso, è doveroso richiamare il tema della **tracciabilità dei rifiuti** che, negli ultimi anni, è stato caratterizzato dalle criticità burocratiche e amministrative del sistema SISTRI, definitivamente eliminato con il cd “Decreto Semplificazioni” del 2019.

Il nuovo articolato dell’art. 188-bis previsto negli schemi di recepimento in esame, contiene le indicazioni di massima di funzionamento del nuovo registro nazionale di tracciabilità che dovrebbe sostituire proprio il SISTRI.

La norma fissa solo alcuni principi, demandando il concreto funzionamento a successivi decreti attuativi, i quali risultano, pertanto, fondamentali per poter attuare una reale semplificazione ed efficientamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Infatti, le riforme dovrebbero sempre essere affrontate in un’ottica di miglioramento e semplificazione, di eliminazione dei livelli di regolazione ridondanti rispetto a quelli minimi previsti dalle direttive europee, oltre che di adeguamento dei modelli a nuove esigenze e tecnologie. **É pertanto condivisibile e auspicabile che anche nella gestione dei rifiuti entri finalmente una digitalizzazione compiuta degli adempimenti e che questa sia realmente al servizio di imprese, operatori, PA e Enti di controllo.**

Inoltre, l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità informatica deve prevedere un adeguato **periodo di sperimentazione** che consenta di testare il sistema e renderlo praticabile e operativamente sostenibile, prevedendo la possibilità di apportare alla

disciplina, in maniera agevole, le modifiche necessarie, prima che lo stesso diventi obbligatorio.

La sperimentazione dovrebbe essere caratterizzata da un approccio di filiera, individuando puntualmente le aziende che si renderanno disponibili, in modo da monitorare il funzionamento del sistema. Non si trova traccia di questo nel dettato normativo come anche nei criteri di delega, ma si tratta elementi imprescindibili, volti a non ripetere gli errori del passato.

Sempre con riferimento al tema dei costi che potrebbero ostacolare tutte le potenzialità dell'economia circolare nel nostro Paese si richiama l'attenzione sulla questione riguardante **l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Infatti, sulla definizione di rifiuto urbano lo schema di recepimento in esame appare in contrasto con la direttiva, oltre ad essere contraddittorio. La Direttiva europea relativa ai rifiuti prevede che siano urbani i rifiuti domestici e quelli simili prodotti da altre fonti, escludendo però a priori alcune fonti e alcune tipologie di rifiuto come "i rifiuti della produzione". **Queste esclusioni mancano però nello schema di recepimento, ove invece i rifiuti delle attività produttive sono ricondotti a quelli cui si applica la tassa sui rifiuti urbani (TARI).** Questa previsione è in contrasto con la Direttiva e inoltre ricordiamo che le imprese pagano già per proprio conto i costi per la gestione dei loro rifiuti quindi assoggettarle alla TARI significherebbe farle pagare due volte per un servizio – quello di gestione urbana – che peraltro non ricevono.

Nell'attuale sistema di classificazione e gestione dei rifiuti, che la stessa normativa europea conferma, si prevede il concetto di assimilazione, in base al quale determinati rifiuti delle imprese possono diventare urbani ma solo a seguito di una decisione del Comune assunta sulla base di criteri quali-quantitativi i cui confini sono definiti dallo Stato.

Riteniamo pertanto fondamentale correggere questa criticità dell'articolato per non aggravare ancora di più e inutilmente le imprese di costi che drenerebbero risorse importanti per gli investimenti nell'economia circolare.

In conclusione, con l'auspicio di collaborare utilmente all'adozione di ognuno dei testi finali dei provvedimenti di recepimento delle nuove direttive sull'economia circolare, in grado di operare una sintesi virtuosa e sinergica di politiche ambientali e industriali, le sole capaci, a nostro giudizio, di perseguire concretamente tutti gli obiettivi di sostenibilità che abbiamo davanti, abbiamo formulato una serie di osservazioni e proposte di carattere puntuale che riguardano gli schemi di decreto di recepimento all'esame del Parlamento che desideriamo mettere a disposizione della Commissione.

Considerazioni puntuali:**1. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (AG 169)****• Articolo 1, comma 2 - Responsabilità estesa del produttore**

Consapevoli che lo schema di decreto legislativo recepisce fedelmente la specifica disposizione comunitaria al nuovo comma 3 dell'articolo 178-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, segnaliamo la necessità di utilizzare estrema cautela nella definizione di qualunque misura nazionale volta a disciplinare la progettazione dei prodotti.

Infatti, sarebbe opportuno specificare che simili misure non dovranno in alcun modo rappresentare un ostacolo o essere in contrasto/sovrapposizione con le pertinenti discipline europee già vigenti. Al riguardo riteniamo doveroso citare la Direttiva sull'eco-design 2009/125/CE e i regolamenti attuativi ad essa collegati che, per alcuni prodotti, già includono requisiti volti ad incrementare la durata e la disponibilità di ricambi, ed in secondo luogo ricordiamo che gli specifici standard europei mirati a calcolare e misurare aspetti di circolarità dei prodotti sono attualmente in fase di definizione presso un comitato tecnico congiunto CEN-CENELEC (JTC10).

A tal proposito, quindi, riteniamo che l'applicazione di un sistema di EPR - che, ribadiamo, ricade su chi produce il bene, nuovo o ricondizionato, o lo immette sul mercato, imponendogli per esempio di riprendere i rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti e di assicurarne la successiva gestione, assumendosi la responsabilità finanziaria per tali compiti - andrebbe declinato "caso per caso", valutando lo specifico prodotto, la filiera di provenienza e tutte le relative caratteristiche, anche al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni con eventuali normative già in essere su specifici flussi di rifiuti / prodotti.

Ad ogni modo, l'implementazione di un sistema di EPR dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza dei costi e trasparenza. Perché ciò avvenga appare fondamentale:

- i. garantire che i contributi finanziari versati dai produttori per ottemperare ai loro obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, se assolti collettivamente, non superino i costi necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo economicamente efficiente (articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera c);
- ii. rispettare il principio di modulazione degli oneri in base al quale, in caso di adempimento collettivo degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, gli oneri dovrebbero essere modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti, tenendo conto, in particolare, la loro durata, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità nonché la presenza di sostanze pericolose, e, ove possibile, sulla base di criteri armonizzati per garantire il buon funzionamento del mercato interno (articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b);
- iii. garantire la parità di trattamento dei produttori senza imporre per legge un onere sproporzionato, tenendo conto dei piccoli produttori, comprese le piccole e medie imprese (articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d);
- iv. assicurare che i costi siano stabiliti in modo trasparente tra gli attori interessati. Tale trasparenza dovrebbe riguardare sia le informazioni sui costi da parte delle autorità pubbliche (o di coloro che svolgono attività per loro conto) sia quelle tra i produttori obbligati;
- v. garantire che i costi siano stabiliti in modo proporzionato;
- vi. essere chiari e non ambigui con riferimento ai criteri di valutazione e, tali criteri, dovrebbero essere sottoposti a revisione periodica.

Inoltre, si segnala che la disposizione di cui alla nuova lettera b), comma 3-bis, articolo 178-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, non trova riscontro nella direttiva. Qualora l'intento fosse quello di ripercorrere la disciplina di cui al D.M. n. 264 del 2016 in materia di sottoprodotti, anche per il riutilizzo di prodotti, la previsione dovrebbe essere declinata in modo più chiaro, precisando che non si può trattare di modalità esclusive di riutilizzo dei prodotti e gestione dei rifiuti. La previsione di modalità esclusive rischia di impedire il riutilizzo di ogni prodotto per cui le modalità di riutilizzo non sono definite o, se definite,

non corrispondono esattamente alle esigenze operative o la cui corrispondenza può essere soggetta a dubbi interpretativi e dunque di difficile verifica. Ciò non vale per i prodotti tecnologici, quali ad esempio le apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, per le quali occorre invece definire procedure di riutilizzo dedicate per ciascuna tipologia di apparecchiatura, allo scopo di garantire la sicurezza dell'utente, valutare il beneficio del riutilizzo considerando gli impatti ambientali/energetici dell'apparecchiatura usata. In tale contesto, anziché stimolare il riutilizzo in ottica di economia circolare, l'impianto delineato potrebbe incentivare la produzione di rifiuti in tutte le situazioni in cui le modalità decretate non coincidano con l'operatività reale.

Quanto sopra è ancor più probabile in ragione della mancata consultazione degli operatori in qualità di parti interessate e delle conseguenze sanzionatorie di un'incompleta rispondenza alla norma.

Articolo 1, comma 3 - Requisiti generali minimi in tema di responsabilità estesa del produttore

Per una corretta adozione a livello nazionale dei criteri di eco-modulazione dei contributi, come correttamente riportato nel testo, ribadiamo la necessità di garantire massima coerenza con la disciplina europea. Si chiede, pertanto, di raccomandare che le previsioni già esistenti a livello nazionale vengano adeguate di conseguenza (v. D.M. n. 140/2016 recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE). Qualsiasi criterio introdotto dovrà inoltre essere di semplice e chiara applicazione, nonché concretamente misurabile tramite metodologie valide e auspicabilmente condivise con i produttori.

Inoltre, il nuovo articolo 178-ter prevede l'istituzione di un registro elettronico dei produttori e, in particolare, il comma 7 prevede che i produttori sottoposti all'EPR, chiamati a iscriversi al registro, debbano fornire informazioni anche eventualmente in forma associata o tramite i sistemi collettivi.

In tal senso, si propone di prevedere che la comunicazione al registro venga effettuata dai sistemi collettivi o associati, mentre nel caso di forma individuale la comunicazione comprenda maggiori e più complete informazioni.

Inoltre, si rileva come al comma 3, lettera a), punto 2), tra i costi a carico dei produttori, siano stati inseriti anche quelli relativi alla cernita, non presenti nella direttiva. Ciò non fa altro che accrescere le preoccupazioni per i prevedibili incrementi dei costi e l'incertezza della loro valutazione, sebbene il punto 3.c preveda che il contributo finanziario non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente.

Articolo 1, comma 5 – Prevenzione della produzione di rifiuti

Con riferimento ai **punti a) b) c) i)** teniamo a ribadire le potenziali criticità insite nel definire misure nazionali volte a disciplinare la progettazione dei prodotti tramite la legislazione sui rifiuti, ove già disciplinata dalla pertinente regolamentazione (v. Direttiva ecodesign 2009/125/CE e regolamenti attuativi con approccio prodotto per prodotto). Tali misure dovranno essere coordinate con le pertinenti discipline europee in tema di progettazione ecocompatibile, esistenti o in via di definizione, nonché con quanto previsto dal “Codice del Consumo”. In merito ai **punti d) ed e)** vi invitiamo a raccomandare che le attività di **riutilizzo e riparazione** siano disciplinate tramite regolamentazioni chiare e condivise, affinché non comportino rischi per il consumatore e l'ambiente.

- **Istituzione della Banca Dati SCIP**

Il nuovo articolo 180 del d.lgs. n.152 del 2006, previsto dallo schema di recepimento in esame, prevede, al comma 3, il recepimento nell'Ordinamento nazionale di quanto disposto dall'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851, in particolare per quanto riguarda l'incarico in capo all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) di sviluppare la Banca Dati SCIP (Substances of Concern in articles, as such or in complex objects (Products)), alla cui istituzione fanno seguito i relativi obblighi di notifica per qualsiasi fornitore che immette sul mercato UE, articoli al cui interno sia presente una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) in Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% in peso sull'articolo, a partire dal 5 gennaio 2021.

Lo scopo secondo ECHA è quello di ridurre la presenza di sostanze pericolose dai flussi di rifiuti e di rendere disponibili ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti le informazioni su materiali e sostanze incorporate all'interno dei prodotti immessi sul mercato ed eventualmente rendere disponibili tali informazioni anche ai consumatori.

Confindustria condivide le finalità legate alla necessità di divulgazione dell'informazione, anche eventualmente tramite lo strumento della stessa Banca Dati, e della graduale riduzione, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, dell'utilizzo di sostanze pericolose negli articoli e, di conseguenza, da flussi di rifiuti, ma preme evidenziare alcune criticità inerenti alle modalità di implementazione della Banca Dati da parte dell'ECHA.

Infatti, le informazioni richieste dall'attuale proposta di ECHA vanno ben oltre quanto indicato dall'articolo 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/2006/CE (cd. REACH), esplicitamente richiamato dalla modifica dell'articolo 9 della suddetta Direttiva 2008/98/CE. Questa estensione dei requisiti non è stata oggetto di una valutazione di impatto (né da parte dell'ECHA né dalla Commissione Europea), al pari dell'intera Banca Dati SCIP, e impone a chiunque immetta articoli sul mercato UE l'obbligo di fornire informazioni dettagliate alla Banca Dati quali, ad esempio: l'identificazione degli articoli, se l'articolo è stato fabbricato in UE, il collegamento con i fornitori a monte, la versione della Candidate List, gli intervalli di concentrazione e le categorie del materiale.

Di conseguenza, se tale approccio dell'ECHA fosse confermato, si verificherebbe un significativo aumento dei costi e una conseguente perdita di competitività per le aziende, soprattutto PMI, con oneri assolutamente sproporzionati rispetto a quelli che dovrebbero essere i benefici informativi di una banca dati. Infatti, le informazioni non previste dall'articolo 33.1 del REACH, non sono mai state raccolte dalle imprese e dunque non risulterebbero disponibili lungo la supply chain entro le scadenze previste. Le industrie manifatturiere produttrici di articoli complessi hanno filiere produttive lunghe ed articolate, che implicano tempi e costi notevoli per un corretto scambio di informazioni, soprattutto, come detto, nel caso delle PMI.

Inoltre, si andrebbero a verificare duplicazioni inutili di flussi di lavoro e costi aggiuntivi la cui utilità, come detto in precedenza, non è mai stata provata da un'analisi costi-benefici.

Pertanto, al fine di mantenere la futura Banca Dati allineata alla Direttiva, si raccomanda che in fase di progettazione dell'infrastruttura informatica dello strumento **vengano richieste come informazioni obbligatorie solamente quelle già previste e rientranti nell'ambito del comma 1, dell'articolo 33 del Regolamento REACH**. Le ulteriori richieste di informazione non devono rappresentare dunque un obbligo di legge ed eventualmente possono essere fornite su base volontaria, qualora disponibili.

Per quanto riguarda le modalità di notifica, preme segnalare che solitamente i prodotti complessi immessi sul mercato sono sviluppati a partire da un modello base che può poi essere configurato e personalizzato a seconda del mercato o delle richieste del cliente. Poiché in teoria ogni singolo prodotto personalizzato o configurato in maniera specifica a partire da un modello base potrebbe contenere SVHC diverse, tutte le possibili varianti andrebbero notificate alla banca dati SCIP, facendo dunque upload per ogni singolo articolo o oggetto complesso attraverso un numero identificativo seriale.

È evidente come una tale operazione di notifica risulterebbe essere estremamente costosa, complessa, nonché non richiesta dall'articolo 9.1 della direttiva né dall'Art. 33.1 del Regolamento Reach, a meno che non sia rilevante per l'uso sicuro di tale articolo/oggetto complesso da parte del suo immediato utilizzatore a valle, e il cui output sarebbe di impossibile utilizzo da parte dei destinatari (consumatori e operatori degli impianti di trattamento rifiuti).

Pertanto, considerando l'ampia varietà di specifiche opzioni disponibili per gli innumerevoli prodotti immessi sul mercato e per evitare una sproporzionata duplicazione di invio di informazioni quasi identiche, sarebbe opportuno **prevedere la possibilità di inviare informazioni per prodotti simili in formato aggregato**.

I lavori di implementazione della suddetta banca dati sono ancora in corso a livello europeo e auspichiamo che le sopracitate criticità possano essere prese in considerazione. In aggiunta, si segnala che l'emergenza dovuta al Covid-19, comporterà serie difficoltà nel reperire le informazioni richieste oltre a rendere difficile l'adempimento della notifica alla banca dati entro gennaio 2021.

Pertanto, è auspicabile nel ritenere anche opportuno un posticipo di almeno 12 mesi dell'entrata in vigore degli obblighi previsti dall'articolo 9 della nuova Direttiva 2008/98/CE.

Articolo 1, comma 6 – Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

Si propone di ripristinare il comma 5 dell'art. 181 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella sua attuale formulazione.

Infatti, non è fatto divieto specifico in nessuna parte dello schema di decreto alla possibilità di libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero, mentre l'eliminazione del comma, come previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, potrebbe essere interpretata in tal senso, con risvolti controproducenti per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, nel caso di frazioni che non sia possibile riciclare o recuperare in ambito regionale.

Con riferimento al comma 1, dell'articolo 181, pur condividendo l'importanza di promuovere e privilegiare la riparazione, la preparazione al riutilizzo e il riutilizzo dei prodotti, riteniamo comunque necessario che il provvedimento specifichi che gli operatori che effettuino dette operazioni siano in possesso di autorizzazioni e rispettino alcuni requisiti minimi, tra cui ad esempio una forma semplificata di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Diversamente, garantire un accesso "libero" ai rifiuti, da parte di soggetti non adeguatamente qualificati e controllati, rischia di aggravare il già enorme problema dei flussi di rifiuti sottratti a discapito del raggiungimento dei target di raccolta nazionali e della salvaguardia dell'ambiente, come ad esempio accade nel sistema RAEE.

Si propone quindi di integrare il comma 1 come di seguito proposto: "[...] *incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori **qualificati ed in possesso di apposita iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali**, per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione [...]*". Le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE dovranno inoltre essere effettuate in conformità alle norme europee disponibili.

Articolo 1, comma 7 (nuovo articolo 182-ter Rifiuti organici)

Il nuovo articolo 182-ter relativo ai rifiuti organici, in linea con quanto disposto dalla direttiva, incoraggia il riciclaggio dei rifiuti organici, ivi compreso il compostaggio e la digestione. Tuttavia la formulazione del comma 2 del medesimo articolo esorbita dall'obiettivo europeo laddove prevede di destinare i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte ai soli impianti di riciclaggio, di fatto escludendo ogni ulteriore possibilità di trattamento *(2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato[.....], senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio)*, mentre tale vincolo di destinazione non è previsto dalla direttiva. Sebbene la gerarchia dei rifiuti prediliga il riciclaggio rispetto alle altre forme di recupero, il vincolo posto dall'attuale formulazione del comma 2 rischia di essere interpretato in senso assoluto in contrasto da quanto previsto dall'articolo 179 che invece consente di discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia con riferimento a flussi di rifiuti specifici qualora ricorrano le cause di giustificazione ivi definite. Sul punto si osserva inoltre che, ai sensi della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili (RED II) in corso di recepimento a livello nazionale, i rifiuti organici rientrano tra le materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati elencate nell'allegato IX della direttiva e che una preclusione al loro utilizzo a tali fini, derivante dalla formulazione dello schema del comma 2 del nuovo articolo 182-ter, ostacolerebbe le iniziative di economia circolare volte alla produzione di biocarburanti avanzati come contributo al processo di decarbonizzazione del settore trasporti e sostituzione dei biocarburanti di prima generazione.

Alla luce di quanto sopra, alla fine del comma 2, si propone di sostituire le parole "inviati agli impianti di riciclaggio" con le seguenti: "inviati agli impianti di riciclaggio o recupero" o, in subordine, con le seguenti parole: "inviati al trattamento".

Articolo 1, comma 9 – Assimilazione dei rifiuti

Sulla definizione di rifiuto urbano (nuovo articolo 183, comma 1, lettere b-ter, richiamata nell'articolo 184) lo schema di recepimento appare in contrasto con la direttiva, oltre ad essere contraddittorio. La direttiva prevede infatti che siano urbani i rifiuti domestici e quelli simili prodotti da altre fonti, escludendo però a priori alcune fonti e alcune tipologie di rifiuto. Queste esclusioni mancano però nello schema di recepimento, ove tutti rifiuti riconducibili alle voci del nuovo allegato L quater sono urbani ex lege se prodotti dalle attività dell'allegato L quinquies, ossia quelle cui si applica la TARI. Tra le attività dell'allegato L quinquies sono presenti anche "20. Attività industriali con capannoni di produzione" e "21. Attività artigianali di produzione beni specifici", che sarebbe ragionevole ricomprendere tra i "rifiuti della produzione" che la direttiva esclude invece esplicitamente.

In questo modo cade uno dei presupposti fondamentali dell'attuale sistema di classificazione e gestione dei rifiuti, ossia il concetto di assimilazione, in base al quale determinati rifiuti speciali possono diventare urbani solo a seguito di una decisione del Comune assunta sulla base di criteri quali-quantitativi i cui confini sono definiti dallo Stato. Peraltro, si segnala che:

- sopravvivono gli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2, lettera g) in materia di potere di assimilazione,
- il titolo dell'allegato L quater recita "Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b",
- la nuova versione dell'art. 184, comma 3, lettere c), d) e) e f), contiene l'espressione "se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b", dove la lettera b, che attualmente fa riferimento all'assimilazione, viene in realtà abrogata dalla nuova versione del comma 2.

Se anche il decreto venisse corretto solo per superare le contraddizioni sopra menzionate, anche tenuto conto del fatto che la direttiva espressamente precisa che comunque la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti non urbani "non pregiudica la ripartizione delle responsabilità tra gli attori pubblici e privati", l'abrogazione del concetto di assimilazione, oltre a porsi in conflitto con la direttiva, comporterebbe conseguenze negative sul territorio. Se determinati rifiuti di impresa diventano urbani ex lege, ciò impone al servizio pubblico di farsene sempre carico, a fronte del pagamento di una

tassa che non è quasi mai computata in ragione della quantità effettivamente conferita. Ciò metterebbe in difficoltà molte gestioni pubbliche, creerebbe disservizi e inefficienze rispetto alla situazione attuale e aumenterebbe le iniquità già oggi presenti nell'attuale sistema. Non da ultimo, questo sistema di assimilazione forzata si porrebbe in chiaro contrasto con la norma istitutiva della TARI, la Legge n. 147 del 2013, che andrebbe riformata in parallelo, pena l'incertezza normativa.

In tal senso, l'unica soluzione accettabile è, dunque, il recepimento fedele della direttiva e delle sue esclusioni dalla definizione di rifiuto urbano, mantenendo il concetto di assimilazione quale strumento per le amministrazioni locali utile a definire il perimetro del servizio che è possibile prestare alle imprese.

In questo senso, il potere di assimilazione può anche rappresentare una risposta a situazioni emergenziali rispetto alle quali l'ordinaria gestione dei rifiuti non è in grado di far fronte.

Data l'emergenza sanitaria in corso, si ritiene infatti necessario chiarire con una disposizione ad hoc le modalità di gestione dei rifiuti originati dall'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), al fine di evitare il propagarsi della contaminazione e, allo stesso tempo, evitare di mettere ancor più sotto pressione il sistema produttivo, con nuovi adempimenti tecnici e amministrativi, nonché il settore della gestione dei rifiuti pericolosi, per i quali, come è noto, l'Italia sconta da tempo un deficit impiantistico, ricorrendo in maniera massiccia all'export, attività in questa fase, molto complicata.

Una simile disposizione andrebbe, inoltre, nella direzione già prevista da Ordinanze contingibili e urgenti già adottate in alcuni territori (ad es. Regione Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto) e fornisce indicazioni generalizzate a tutte le imprese sul territorio nazionale verso il conferimento di tali rifiuti nella frazione urbana indifferenziata, considerando quindi tali rifiuti come non pericolosi.

La validità di una tale disposizione si fonda, innanzitutto, sul fatto che i DPI usati nel corso delle attività produttive sono nella sostanza analoghi, per quantità e qualità, a quelli dei nuclei familiari ed il loro utilizzo deriva da un'emergenza esterna non correlata all'attività dell'impresa.

Peraltro, le misure di precauzione adottate dalle imprese (es. rilevazione della temperatura all'ingresso, indicazione ai lavoratori di astenersi dalla prestazione lavorativa in caso di sintomi, mantenimento della distanza interpersonale, dotazione di DPI che non potessero mantenere la distanza interpersonale prescritta), rendono il rischio infettivo connesso ai DPI utilizzati in un contesto economico-produttivo analogo, se non inferiore, a quello dei DPI usati presso i nuclei domestici dove evidentemente non sono messe in campo analoghe misure per censire i malati di COVID-19. In aggiunta, le imprese sono in grado di assicurare un attento e sistematico rispetto delle misure indicate dall'ISS per manipolazione e confezionamento dei DPI utilizzati.

Inoltre, a seguito dell'utilizzo diffuso da parte dei cittadini di tali DPI, si sta generando un incremento significativo nei volumi da gestire di queste tipologie di rifiuti. Pertanto, soluzioni diverse dal loro conferimento nell'ambito dei rifiuti urbani e della raccolta indifferenziata a seconda del soggetto che li produce e dell'attività svolta (attività industriale o nucleo familiare), potrebbero determinare una sostanziale diversità di trattamento per rifiuti sostanzialmente analoghi, non giustificabile né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista della parità di trattamento.

Si auspica pertanto un intervento nella direzione descritta di natura temporanea funzionale ad affrontare l'emergenza Covid-19 in corso e per evitare inutili problemi burocratici e l'aumento esponenziale di costi senza alcun beneficio per l'ambiente.

Articolo 1, comma 11 - End of Waste

Confindustria ha accolto con favore la reintroduzione del regime autorizzativo "caso per caso" in capo alle Regioni, ma la disciplina dei controlli centralizzati ex post previsti dalla legge 2 novembre 2019, n.128, di conversione con modifiche del decreto-legge n.101 del 2019, rischia di ingessare inutilmente il meccanismo di rilascio di tali titoli abilitativi, strategici per l'economia circolare. Il regime previsto, infatti, rende le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento e generano incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio.

Tale disciplina dei controlli andrebbe soppressa o quantomeno rivista e semplificata.

Lo stesso vale per le Linee Guida per l'applicazione della disciplina dei controlli End of Waste (EoW), emanate dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), come previste dall'articolo 184-ter, comma 3-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infatti, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida, non possiamo fare altro che registrare una nuova situazione di "*impasse*" per il nostro sistema economico.

Peraltro, alcuni criteri inseriti nelle Linee Guida sembrano orientarsi in direzione opposta rispetto all'operatività dei processi di economia circolare, in quanto **pongono evidenti ostacoli agli investimenti e non incentivano l'innovazione nei processi industriali**. Ciò rischia concretamente di peggiorare la già scarsa attrattività del nostro Paese per gli investimenti industriali ad alta innovazione, già scoraggiati dai tempi di realizzazione degli investimenti legati al rilascio delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, l'articolo 1, comma 11, modifica l'articolo 184-ter, apportando delle aggiunte limitate a solo uno dei contenuti della Direttiva (UE) 2018/851 (articolo 1, paragrafo 6, lettera c)), poiché probabilmente con l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, come detto, è stata chiarita, nell'immediato, che le autorità competenti, basandosi proprio sui criteri individuati dalla stessa Direttiva, possono emanare provvedimenti autorizzatori caso per caso in attesa della definizione dei decreti ministeriali.

Poiché l'attuale disciplina dell'EoW è però complessa, frammentata e caratterizzata dal sopraccitato sistema di controlli ex-post sulle autorizzazioni rilasciate, auspichiamo che venga inserita nel Codice dell'Ambiente la disciplina sull'EoW come chiaramente dettata nella Direttiva (UE) 2018/851, mettendo così ordine e garantendo un sicuro allineamento alla disciplina europea in materia.

È tuttavia, infine, opportuno non modificare l'attuale formulazione in vigore del primo paragrafo dell'articolo 184-ter con quella in discussione in Parlamento, la quale, sebbene risulti maggiormente aderente al testo comunitario, elimina l'operazione di "preparazione per il riutilizzo" tra quelle ammesse per ottenere l'End of Waste.

Tale operazione è comunque un'operazione su un rifiuto e necessita quindi di un'autorizzazione. Si ritiene quindi opportuno, per evitare incertezza sul regime

autorizzativo al quale deve essere sottoposta tale tipologia di gestione, di farla salva riconfermandola all'interno dell'articolato, di modo da assicurarne il legittimo esercizio.

Articolo 1, comma 14 - Tracciabilità dei rifiuti

Per ragioni non meramente formali ma di certezza giuridica l'incipit del comma 14 andrebbe riformulato precisando che non si tratta della sostituzione dell'art. 188-bis, ma della introduzione di un nuovo articolo 188-bis. L'articolo 188-bis, e ciò vale per il 188-ter, per l'articolo 189, 190 e 193, le cui introduzioni/sostituzioni erano previste dal d.lgs. 205/2010, non sono mai avvenute per il mancato verificarsi della condizione sospensiva prevista dal medesimo decreto legislativo, e comunque, anche ammesso che fossero avvenute sarebbero venute meno per effetto dell'espressa abrogazione dell'art. 16 di detto d.lgs. La precisazione non ha soltanto carattere formale, ma anche sostanziale, essendo destinata a dare certezza su quale testo dell'art. 190 si interviene e comunque quali siano i testi vigenti degli articoli 189, 190 e 193.

Inoltre, il nuovo articolato dell'articolo 188-bis contiene le indicazioni di massima di funzionamento del nuovo registro nazionale di tracciabilità che dovrebbe sostituire, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, il SISTRI.

La norma fissa solo alcuni principi, demandando il concreto funzionamento, come anche alle modalità di interconnessione con i registri di carico e scarico e formulari, di cui agli articoli 190 e 193, a decreti attuativi.

Risulta quindi utile in questa sede segnalare i principi ai quali dovrebbero attenersi tali decreti, evidenziando tuttavia positivamente l'eliminazione, nel comma 3 lettera b), del concetto di geolocalizzazione, che aveva generato numerose criticità per il SISTRI.

In primo luogo, le riforme dovrebbero sempre essere affrontate in un'ottica di miglioramento e semplificazione, di eliminazione dei livelli di regolazione ridondanti rispetto a quelli minimi previsti dalle direttive europee, oltre che di adeguamento dei modelli a nuove esigenze e tecnologie. È pertanto condivisibile e auspicabile che anche nella gestione dei rifiuti entri finalmente una digitalizzazione compiuta degli adempimenti e che questa sia realmente al servizio di imprese, operatori, PA e Enti di controllo.

Riteniamo, pertanto, indispensabile che, una volta deciso che la tracciabilità dei rifiuti è sostenuta da strumenti quali:

- Registro elettronico nazionale;
- Catasto;
- Registri di carico e scarico digitalizzati;
- Formulari di trasporto digitalizzati;

gli stessi debbano essere subito pensati e quindi realizzati in maniera tale che siano in grado di “dialogare” tra loro evitando così che tutti i soggetti che dovranno utilizzarli si trovino a dover fornire più volte gli stessi dati (si pensi all’inutilità di procedere a un adempimento come il MUD, ex art. 189, se quanto segnalato da un produttore nel compilare un registro di carico e scarico e di un formulario, automaticamente andasse a implementare il Registro elettronico Nazionale e Catasto).

Inoltre, l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità informatica deve prevedere un adeguato periodo di sperimentazione che consenta di testare il sistema e renderlo praticabile e operativamente sostenibile, prevedendo la possibilità di apportare alla disciplina, in maniera agevole, le modifiche necessarie, prima che lo stesso diventi obbligatorio e totalmente operativo.

La sperimentazione dovrebbe essere caratterizzata da un approccio di filiera, individuando puntualmente le aziende che si renderanno disponibili, in modo da monitorare il funzionamento del sistema. Non si trova traccia di questo nel dettato normativo come anche nei criteri di delega, ma si tratta di un elemento imprescindibile, volto a non ripetere gli errori del passato. La sperimentazione dovrebbe avvenire con la modulistica che si intende utilizzare a regime, evitando *step* intermedi che creerebbero solo confusione (il riferimento è alla possibilità, stando a quanto sembrerebbe emergere dalla lettura del combinato di nuove norme, di modificare la modulistica cartacea per passare, solo in un secondo momento, alla tracciabilità informatica).

Inoltre, il passaggio alla digitalizzazione di Registri e formulari dovrebbe garantire il superamento della vidimazione da parte di CCIAA e dell’Agenzia delle entrate, disposizione che invece sembra ancora rinvenirsi nello schema di decreto.

I criteri di delega dovrebbero infine scongiurare l'introduzione di disposizioni che hanno caratterizzato le criticità del sistema SISTRI ovvero:

- il ricorso alla “firma digitale” della documentazione, alla compilazione delle schede, alla rigidità di alcuni campi da compilare, etc.;
- la previsione di compilazione della documentazione informatica in tempo reale, prevedendo invece invii con modalità asincrone;
- la mancanza di un adeguato **periodo di sperimentazione** svolto dalle imprese per testare il sistema prima che lo stesso diventi operativo;
- **un'entrata in vigore scaglionata** per singole categorie di soggetti (creerebbe solo molta confusione tra gli operatori oltre che problemi tecnici), mentre è più che opportuno applicare il principio di **proporzionalità** degli adempimenti rispetto alle tipologie e dimensione di soggetti coinvolti;
- l'introduzione un **regime “intermedio”** in cui vengono emanati nuovi modelli cartacei obbligatoriamente utilizzabili, per poi passare alla tracciabilità digitale, come anche un utilizzo simultaneo cartaceo-digitale (cd. modello binario), con tempistiche di anni, che moltiplichino gli adempimenti invece di facilitarli.

Per quel che riguarda, poi, la nuova formulazione dell'art. 190, ribadiamo che è necessario dare certezza circa su quale testo operi la modifica proposta, data l'abrogazione dell'art. 190 nella versione mai entrata in operatività del d.lgs. 205/2010. La revisione ha, di fatto, di molto semplificato la stesura dell'articolo, indicando sostanzialmente in maniera positiva i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e le modalità temporali di conservazione per ognuna delle categorie obbligate. Tuttavia, questa eccessiva semplificazione non dà la possibilità di fornire opportuni chiarimenti a casi specifici, ma frequenti, quali ad esempio i siti dismessi o non presidiati, come anche i rifiuti prodotti dalla manutenzione delle reti. Si ritiene quindi opportuno sensibilizzare le competenti amministrazioni affinché tali specifiche vengano reinserite oppure diventino oggetto dei decreti attuativi, previsti al nuovo articolo 188bis.

Inoltre, la disposizione istituisce il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)** in sostituzione del già soppresso SISTRI. In particolare, tra i criteri di cui dovranno tenere conto i successivi decreti ministeriali di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del RENTRI, si prevedono: *“Modalità di interoperabilità per*

l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE sulle spedizioni di rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al registro elettronico nazionale”.

Sul punto, si segnala che si potrà verificare con sempre maggiore frequenza che vi sia disaccordo sulla classificazione di materiali importati quali rifiuti e EoW. Una soluzione è però offerta dall'articolo 28 dello stesso regolamento già citato, il 1013/2006/CE, ed è per questo importante che nella definizione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti lo si tenga in debita considerazione.

Si propone pertanto di inserire all'art. 1, comma 14, alinea 4, lettera e), dopo le parole: “1013/2006/CE”, le seguenti parole: “tenendo in considerazione l'articolo 28 dello stesso,”.

Da ultimo, si segnala come il mancato intervento all'art. 193 relativo alla tenuta del formulario rifiuti e all'art. 212, relativo all'Albo Gestori Ambientali, non ha consentito di effettuare alcuni opportuni chiarimenti rispetto a particolari casistiche quali la movimentazione tra aree appartenenti alla medesima società, seppure fisicamente separate da tratti, spesso molto brevi, di strada pubblica, come anche per quel che riguarda la corretta attribuzione di oneri e responsabilità in caso di trasporto intermodale e alle soste/transiti dei rifiuti nei porti e negli interporti. Anche per questi casi, si ritiene opportuno quantomeno inserire la possibilità di intervento in sede di redazione dei decreti attuativi previsti dal nuovo art. 188-bis.

Articolo 2, comma 1 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

L'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce, nel testo del Codice dell'Ambiente, il nuovo articolo 198-bis che prevede l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) sulla base di alcuni criteri tra cui il seguente: “L'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi”.

Poiché i rifiuti derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti sono estremamente importanti per lo sviluppo efficace delle performance di riciclo e recupero, proponiamo alla Commissione di inserire nel parere la seguente richiesta al governo: All'art. 2, comma 1,

alinea 3, lett. c), si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole:" specifiche *tipologie di rifiuti*", le seguenti parole: "*incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi*".

Inoltre, alla luce dell'esperienza vissuta durante l'emergenza da Covid-19 (molte attività produttive sono state autorizzate a proseguire in virtù dei DPCM 22 marzo e 10 aprile 2020 ma i flussi di materie prime necessarie ad esse si sono rallentate o bloccate), è fondamentale riconoscere il principio che nella pianificazione nazionale si tenga conto della necessità di garantire il riciclo dei rifiuti.

Pertanto, sempre in relazione alla norma che istituisce il PNGR, suggeriamo alla Commissione di proporre l'introduzione – ancora all'articolo 2, comma 1, punto 3 - di un ulteriore criterio cui il PNGR dovrà conformarsi: "*f-bis) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo tenuto conto del principio di prossimità e di attività ritenute essenziali*".

Suggeriremmo anche di aggiungere al titolo "e per l'Economia Circolare" per motivi evidenti.

Articolo 3, comma 4 - Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

All'articolo 219, il comma c) si conclude con: "*I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali da imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione*". A tal proposito, si segnala che numeri e abbreviazioni dei materiali riportati nella decisione 97/129/CE non sono sempre di immediata comprensione per il consumatore, suggeriamo di aggiungere "*oppure mediante altri marchi o indicazioni che ne permettano l'identificazione*".

Articolo 3, comma 7 - (Operazioni di cernita)

In materia di raccolta differenziata degli imballaggi e dei relativi obblighi delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 3, comma 7, prevede che - oltre alla gestione della raccolta differenziata - venga garantito anche il trasporto nonché le operazioni di cernita o altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del Codice dell'Ambiente, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti prodotti all'interno dell'Ente di governo d'ambito ottimale, ove costituito e operante, ovvero i Comuni.

Si propone di segnalare l'opportunità di sopprimere le parole: "*o altre operazioni preliminari di cui all'allegato C*", in quanto nell'allegato C sono indicate tutte le operazioni di recupero di sostanze organiche, inorganiche, gassificazione, pirolisi, scambio di rifiuti. In questo modo i sistemi associati o collettivi potrebbero trovarsi a sopportare costi estranei alla responsabilità estesa del produttore.

Gestione dei rifiuti d'imballaggio e sistema consortile

Per quel che concerne gli "imballaggi", si ritiene opportuno, innanzitutto, porre al centro il tema delle performance del Paese in materia di gestione dei rifiuti di imballaggi e delle altre tipologie specifiche che già oggi prevedono un regime speciale di responsabilità estesa e condivisa del produttore.

Ciò, infatti, comporta la necessità di ragionare in termini di politica industriale per approntare quegli interventi capaci di incidere sulle performance in linea con gli obiettivi e gli strumenti che l'Europa pone davanti.

Per adottare efficaci misure di politica industriale occorre però partire da un'analisi delle performance del nostro Paese e dalle relative evidenze empiriche, considerando che per implementare la nuova normativa europea non bisogna guardare solo al Codice dell'ambiente e alla disciplina dei consorzi per la gestione dei rifiuti, ma anche agli elementi di contesto e alle misure di politica industriale in campo ambientale già introdotte nel nostro Paese.

A tutto ciò va aggiunta la necessità di completare la filiera dell'economia circolare con impianti che possano recuperare rifiuti e gli scarti generati dalle stesse attività di riciclo e recupero, l'emanazione dei regolamenti end of waste opportuni, nonché l'attuazione delle varie disposizioni presenti nel nostro ordinamento che prevedono agevolazioni fiscali per chi ricicla imballaggi.

La gestione dei rifiuti di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti e la responsabilità estesa del produttore che ne deriva non può essere pertanto vista separatamente dal contesto generale per le indubbe relazioni che sussistono.

Il sistema CONAI, operativo fin dal 1998, ha registrato nel corso degli anni performance di tutto rispetto nella corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti da essi derivati.

Occorre innanzitutto segnalare come il sistema consortile si sia fatto carico di una quantità sempre crescente degli imballaggi.

In questo senso, appare utile riportare gli ultimi 5 anni disponibili (2014-2018) del quantitativo degli imballaggi immessi al consumo, dove si nota l'ordine di grandezza (milioni di tonnellate).

	2014	2015	2016	2017	2018
Immeso al consumo	11.962.200	12.317.400	12.704.000	13.157.600	13.266.900
Acciaio	463.000,3	473.000,8	473.000	491.000	492.000
Alluminio	63.000,4	66.000,5	68.000	72.000	68.000
Carta	4.421.000,4	4.584.000,7	4.709.000	4.868.000	4.906.000
Legno	2.633.000,8	2.721.000,1	2.855.000	3.025.000	3.037.000
Plastica	2.081.000,9	2.128.000,5	2.215.000	2.271.000	2.292.000
Vetro	2.298.000,4	2.342.000,8	2.384.000	2.430.000	2.472.000

A fronte di tale quantitativo di immesso al consumo, appare utile rimarcare l'impegno dell'industria nel raggiungimento (e superamento) degli obiettivi europei, in vista delle modifiche al quadro regolatorio di riferimento, che comporterà tra gli altri, la revisione degli obiettivi sulla gestione di tale tipologia di rifiuti.

Sappiamo infatti che gli obiettivi europei che l'Italia si appresta a recepire attengono, per i rifiuti di imballaggio, unicamente alla fase di riciclo e non anche al recupero di energia o alla riduzione dello smaltimento in discarica.


Percentuale di riciclo sull'immesso al consumo	Obiettivi Europei				
				2025	2030
	2016	2017	2018		
Acciaio	76,2%	73,6%	78,6%	70%	80%
Alluminio	71,6%	61,2%	80,2%	50%	60%
Carta	79,7%	79,8%	81,1%	75%	85%

Legno	60,0%	60,1%	63,4%	25%	30%
Plastica	42,4%	41,8%	44,5%	50%	55%
Vetro	70,8%	72,8%	76,3%	70%	75%
Totale	66,9%	67,1%	69,7%	65%	70%

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati ISPRA e CONAI

Confrontando i dati nella tabella seguente, si possono fare le seguenti affermazioni:

1. si registra un trend di crescita nella % di riciclo degli imballaggi sull'immesso al consumo che sta a significare che, a fronte di un aumento dell'immesso al consumo e quindi dell'aumento del quantitativo di cui il CONAI deve farsi carico, il sistema consortile garantisce aumenti delle quantità riciclate maggiore dell'aumento all'immesso al consumo, sintomo di una crescente efficienza gestionale;
2. gli obiettivi al 2025 fissati a livello UE sono già stati raggiunti e superati da quasi tutti i materiali, con valori, nel caso del legno e dell'alluminio, a + 2 cifre percentuali (vd diagramma pagina seguente);
3. gli obiettivi al 2030 sono già stati raggiunti da alcuni materiali;
4. per quel che riguarda la percentuale totale, sono stati superati gli obiettivi al 2025 e si è prossimi a quelli del 2030.



Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati ISPRA e CONAI

Da qui, possiamo arrivare alla prima conclusione: **il sistema di gestione degli imballaggi in Italia, con la sua attuale *governance*, è un sistema EFFICACE, dal punto di vista ambientale, perché ha consentito e consente di più che riguardare semplicemente gli obiettivi europei sulla corretta gestione.**


Analizziamo ora il sistema consortile dal punto di vista dell'efficienza gestionale, ovvero delle risorse messe in campo dalle imprese che vi contribuiscono.

Per condurre questa analisi, abbiamo recuperato lo storico dell'andamento del Contributo Ambientale Conai (CAC) nel periodo 2010-2020, sulla base di quanto contenuto nei Report CONAI.



Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati CONAI

Confrontando i dati in valore assoluto, risulta difficile cogliere appieno le fluttuazioni di tutti i materiali, dal momento che l'importo unitario della plastica risulta significativamente più alto degli altri. Per questo motivo, abbiamo utilizzato la trasformata logaritmica.



Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati CONAI


Il primo dato che si nota è che gli andamenti sono stati sostanzialmente di 3 tipi:

1. materiali che hanno riacquisito il costo di inizio periodo, arrivando solo nel corso degli ultimi due anni circa, a superare tale valore (plastica, carta);
2. materiali che hanno oscillato intorno a un valore di riferimento (vetro e legno);
3. materiali che hanno avuto un iniziale trend crescente per poi acquisire un trend discendente (acciaio e alluminio).

La prima considerazione che possiamo fare è che il sistema consortile ha contribuito a garantire un sistema economico sostanzialmente stabile nel lungo periodo o, come nel caso dei metalli, con una flessione, negli ultimi anni, considerato anche che i valori economici del 2020 andrebbero aggiornati, per tenere conto del, seppur minimo, aumento dell'indice dei prezzi.

La seconda riflessione per comprendere se il sistema può definirsi efficiente dal punto di vista economico, è quella di raffrontare l'andamento del CAC con le risorse che il CONAI ha destinato per coprire i maggiori oneri derivanti dal sistema di raccolta differenziata e la successiva corretta gestione.

Osservando il grafico sottostante, si nota un andamento crescente lineare dal 2010 al 2018 delle risorse ad essi destinati a fronte di un andamento, come evidenziato in precedenza, pressoché costante del CAC.



Se, quindi, l'Italia non è ancora riuscita a ottenere un disaccoppiamento tra la crescita economica (i.e. PIL) e la produzione dei rifiuti, nel settore degli imballaggi sembrerebbe

essersi verificato un disaccoppiamento assoluto tra gli oneri per gestire di imballaggi e il contributo richiesto all'industria.

Una ulteriore considerazione che si può fare, dati alla mano, è che, negli ultimi due anni, tutti i materiali, ad eccezione dei metalli, hanno registrato un trend crescente che, se non opportunamente governato, già nel breve periodo, può rendere il sistema insostenibile dal punto di vista dell'efficienza economica. Infatti, riprendendo la serie storica in termini di variazione percentuale, il valore medio sarebbe stato negativo o al più di pochi punti percentuali sopra lo zero (nel dettaglio, -7% acciaio, -2% alluminio, -17% carta e cartone, 0% legno, +3% plastica, +1% vetro).

Come mai negli ultimi due anni il CONAI ha registrato un aumento del CAC su tali materiali, con particolare riferimento alla plastica e a Carta e Cartone?


Sicuramente ci sono stati alcuni fattori che in modello economico vengono definiti "esogeni", per i quali quindi il sistema consortile non ha modo di intervenire direttamente per porre rimedio.

La prima criticità è rappresentata dalla carente **dotazione impiantistica** nazionale e nella ridotta possibilità di utilizzare "tradizionali e consolidati" **canali di sbocco** per i rifiuti derivanti dalla gestione dei rifiuti di imballaggi.

Più in dettaglio, negli ultimi anni alcuni partner commerciali, **Cina in primis, di limitare fortemente le importazioni** di determinate tipologie di rifiuti (tra cui, appunto, plastica e carta).

A queste difficoltà "estere" vanno aggiunte quelle nazionali, ovvero una mancanza di programmazione seria della capacità impiantistica nazionale, come anche alla sempre più difficile ricerca del consenso sociale e istituzionale a livello locale (cd. Sindrome NIMBY e Sindrome NIMTO).

Queste criticità non hanno fatto altro che innalzare la voce di costo relativa alle operazioni di riciclo, recupero e smaltimento che sappiamo rappresentano circa il 35% dell'importo del CAC (vd diagramma sottostante).



Fonte: CONAI

La seconda criticità riguarda l'andamento del mercato delle materie prime ottenute a partire da un rifiuto (cd. materie prime seconde), che dovrebbe garantire un reimpiego dei rifiuti intercettati dal sistema consortile, e che invece sconta una serie di criticità, che vanno dalla non completa attuazione della normativa in materia di GPP, come anche all'andamento dei prezzi di alcune commodities alla base di prodotti vergini direttamente concorrenti (si pensi ad esempio al prezzo del petrolio, che ha registrato, solo nell'ultimo anno un -7,53% del prezzo al barile).

Le considerazioni che abbiamo finora illustrato hanno l'obiettivo di segnalare che il modello CONAI deve essere preservato in quanto virtuoso e che devono essere affrontate le criticità di sistema a partire dalla capacità impiantistica del Paese.

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AG 167)

Premesso che né la Direttiva 2012/19/UE – cd. Direttiva RAEE – recepita in Italia con il d.lgs. n. 49 del 2014, né la Direttiva 2006/66/CE – cd. Direttiva Pile e Accumulatori – recepita in Italia con il d.lgs. n. 188 del 2008, nei rispettivi impianti generali, ma anche sostanziali, risultano di fatto modificate dal nuovo pacchetto europeo sull'economia circolare e, in particolare, dalla Direttiva 2018/849/UE, *che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*, **si esprime pieno apprezzamento per il testo presentato il quale si limita, a nostro giudizio correttamente, a recepire nell'ordinamento nazionale esclusivamente le modifiche apportate dalla Direttiva 2018/849.**

Abbiamo sostenuto, e ne siamo tuttora convinti, che l'intento di “*reformare il sistema di gestione*” dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori risultasse decisamente prematuro, alla luce della imminente attività di revisione UE della Direttiva Batterie 2006/66, per la quale è altamente probabile la trasformazione del disposto comunitario dalla forma della Direttiva a quella del Regolamento UE (che, come noto, non necessita di recepimento nazionale), e in assenza di modifiche tali, apportate alle due direttive a livello comunitario, da giustificare addirittura una riforma sostanziale. Aggiungiamo inoltre come i sistemi nazionali di gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori non necessitino di revisioni che rischino di stravolgerne e comprometterne il funzionamento; tuttalpiù sarebbe opportuno perfezionare ed intervenire sugli aspetti critici ben noti, per aiutare i sistemi ad incrementare la propria efficienza ed efficacia.

3. Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (AG 166)

Si ritengono coerenti e opportune le modifiche apportate al d.lgs. n. 209 del 2003. Infatti, oltre ad aggiornare il testo del decreto del 2003 alle più recenti normative nazionali ed europee e a meglio definire la gestione dei veicoli destinati alla demolizione presso i concessionari, affrontano alcune criticità fondamentali della filiera, come, ad esempio, il miglioramento degli indici di riuso e riciclaggio dell'Italia attraverso le seguenti azioni:

- il combinato disposto della consegna dei veicoli fuori uso da parte dei concessionari a centri di raccolta convenzionati con almeno un produttore di veicoli con l'obbligo per i produttori di veicoli di monitoraggio delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta convenzionati, permetterà un aumento dei volumi di veicoli fuori uso verso quei centri di raccolta in grado di garantire le migliori prestazioni ambientali possibili;
- l'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso ai centri di raccolta permetterà agli stessi di verificare più facilmente i bilanci di massa della propria azienda e di compilare al meglio i modelli MUD;
- le sanzioni previste per chi non consegna il MUD o lo consegna in modo incompleto o inesatto sarà un ulteriore stimolo per i centri di raccolta a prestare massima attenzione non solo alla esecuzione delle attività previste dall'allegato 1 del decreto ma anche alla compilazione del modello MUD;
- la migliore definizione di preparazione per il reimpiego, l'esplicitazione che la funzionalità e idoneità dei componenti attinenti alla sicurezza deve essere effettuata dalle imprese di autoriparazione e l'obbligo di tracciabilità dei ricambi attraverso la matricolazione di quelli posti in commercio dai centri di raccolta farà incrementare la qualità e quantità di componenti avviati al reimpiego in ottica economia circolare;

Per quanto riguarda il miglioramento dell'indice di riuso e recupero in Italia si ritiene fondamentale dare attuazione alla possibilità indicata dalla norma di sottoscrivere un Accordo di

Programma triennale con il Ministero dell'Ambiente e con le altre associazioni della filiera, incluse le associazioni per il riciclaggio e il recupero energetico, finalizzato a trovare le soluzioni più sostenibili, dal punto di vista sia economico che ambientale, per tutte le frazioni che, ad oggi, non sono ancora avviate al riciclaggio o al recupero.